

Circolare n. 3

21 marzo 2020

Decreto “Cura Italia”

Sussidi e agevolazioni per le imprese e i lavoratori autonomi

Indice

	Lav. Autonomi / professionisti iscritti alla Gest. Separata INPS	Imprese	Persone fisiche
1. Differimento al 30/09 delle rate di mutui e altri finanziamenti		X	
2. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro	X	X	
3. Credito d'imposta per botteghe e negozi	X	X	
4. Incentivi fiscali per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19	X	X	X
5. Corresponsione indennità una tantum di € 600,00	X		
6. Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (c.d. Fondo Gasparrini)	X		

Tali sono le agevolazioni e gli incentivi, previsti dal D.L. 18/2020 "Cura Italia", che verranno analizzati nel prosieguo.

Si segnala che al momento per i professionisti iscritti agli Ordini Professionali nulla è previsto.

1. Differimento al 30/09 delle rate di mutui e altri finanziamenti

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le imprese possono avvalersi, dietro comunicazione, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/09/2020 è sospeso fino al 30/09/2020 ed il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere la sospensione dei soli rimborsi in conto capitale;
- Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29/02/2020 gli importi accordati non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 30/09/2020.
- Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/09/2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30/09/2020 alle medesime condizioni.

La comunicazione di cui sopra è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa certifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

2. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

È introdotto un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute nel 2020, fino ad un importo massimo di € 20.000,00. Tale credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di spesa di € 50 milioni previsto per l'anno 2020.

Le disposizioni attuative sono rinviate al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto "Cura Italia", D.L. 18/2020.

3. Credito d'imposta per botteghe e negozi

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe.

La misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e servizi per la persona che sono state identificate come essenziali ai sensi del DPCM dell'11 marzo 2020, quali farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

4. Incentivi fiscali per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali in favore di:

- Stato
- Regioni
- Enti locali territoriali
- Enti o istituzioni pubbliche
- Fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro

spetta, ai fini delle imposte sui redditi, una detrazione dall'imposta lorda pari al 30% dell'ammontare dell'erogazione.

Alle erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa si estende quanto previsto dall'art. 27 della L. 133/1999, in virtù del quale tali erogazioni si considerano deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

5. Corresponsione indennità una tantum di € 600,00

Viene riconosciuta un'indennità, erogata dall'INPS con modalità che saranno di prossima definizione, di ammontare pari ad € 600,00 e che non concorre alla formazione del reddito a favore delle seguenti categorie di lavoratori:

- Liberi professionisti titolari di partita IVA (attiva alla data del 23/02/2020) e lavoratori co.co.co. iscritti alla Gestione Separata INPS e non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- Co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (Commercianti, Artigiani e Agricoli), non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Nel messaggio n. 1288 di ieri, 20 marzo 2020, l'INPS ha fornito le prime indicazioni per l'ottenimento di tale indennità: i potenziali destinatari, al fine di ricevere la prestazione, dovranno presentare la domanda in via telematica utilizzando i canali telematici messi a disposizione dei cittadini nel sito internet dell'INPS stesso. Si prevede quindi la necessità di utilizzo del PIN personale dispositivo INPS e, pertanto, a chi non ne fosse già munito si consiglia di attivarsi secondo quanto indicato nel sito dell'INPS stesso per il suo ottenimento.

È prevista un'analogia indennità di € 600,00 riconosciuta da Sport e Salute Spa, in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 67 comma 1 lett. m) del DPR 917/1986, già in essere alla data del 23/02/2020. Le domande andranno presentate alla società Sport e Salute Spa con modalità che verranno individuate in un prossimo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (c.d. Fondo Gasparrini)

Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 18/2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'art. 2 commi 475-480 della L. 244/2007:

- L'ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21/02/2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate per l'emergenza coronavirus;
- Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'ISEE.